

In materia di sicurezza e polizia locale

Corte costituzionale, 6 giugno 2012, n. 141

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale ordinario di Trieste avverso la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 recante “Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti del Comune di Trieste, inquadrati nel corpo di polizia municipale, nei confronti del Comune stesso, il Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 7, e dell'articolo 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9

l'art. 10, comma 7, stabilisce che «al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti di polizia locale per esigenze di carattere stagionale»; l'art. 26, comma 8, stabilisce che i rapporti di lavoro a tempo parziale esistenti alla data di entrata in vigore della legge siano trasformati in rapporti a tempo pieno entro due anni dall'entrata in vigore della stessa. In ottemperanza alle citate disposizioni, il Comune di Trieste ha emanato un regolamento che vieta, per il personale della polizia municipale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ed impone la conversione di quelli a tempo parziale in contratti a tempo pieno entro un certo termine.

Secondo il giudice a quo, tali norme disciplinando aspetti privatistici del rapporto di lavoro, quali l'orario ed il trattamento economico esulano dalla potestà normativa residuale delle Regioni in materia di polizia amministrativa locale e di organizzazione degli uffici regionali, e intervengono nell'ambito dell' “ordinamento civile”, materia di competenza esclusiva statale, ex art. 117, comma

2, lettera l, Cost. Si configura, pertanto, una invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, in via preliminare osserva che le due norme impugnate dal Tribunale ordinario di Trieste con riferimento allo stesso parametro costituzionale, hanno in realtà diversi contenuti e pertanto vanno esaminate distintamente.

Per quanto concerne l'art. 10, comma 7, tale disposizione stabilisce – evidentemente per il futuro – un generale divieto di contratto di lavoro a tempo parziale per il personale della polizia locale, applicando a quest'ultimo il divieto già fissato dall'art. 1, comma 57, della legge n. 662 del 1996 per il personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Secondo la Corte la questione riguardante l'art. 10, comma 7 non è fondata. Infatti, la disposizione impugnata non interviene direttamente sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale ma si limita a stabilire, per il futuro, che il personale addetto a funzioni di polizia locale non potrà usufruire di tale modalità di prestazione del rapporto di lavoro: questa previsione non altera il contenuto di un contratto regolato dalla legge statale, ma sceglie quale tipo di contratto dovrà essere applicato ad una determinata categoria di dipendenti. Anche alla luce dell'evoluzione della sopra ricordata normativa statale in materia, la possibilità (o il divieto) di prestazione di lavoro con contratto a tempo parziale si inserisce in un ambito di scelte di organizzazione amministrativa; ambito che si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro. La norma, quindi, «spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive» (sentenza n. 235 del 2010).

La disposizione impugnata non incide sulla struttura della disciplina del rapporto di lavoro ma regola l'uso di quell'istituto da parte delle amministrazioni locali, su cui la legge regionale ha competenza. In particolare, non disciplina il part-time con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge statale, ma regola la sua applicabilità, con riferimento ad una categoria di dipendenti con caratteri e funzioni particolari, attinenti alla sicurezza, come emerge dalla stessa motivazione contenuta nella norma, la quale richiama il «fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana».

Pertanto, la disposizione dell'art. 10, comma 7, della legge regionale in esame è da ricondurre alla competenza residuale della Regione in materia di “ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto”, ai sensi

dell'art. 4, numero 1 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Per quanto riguarda l'art. 26, invece, tale disposizione detta una norma transitoria, imponendo che i rapporti di lavoro a tempo parziale già stipulati alla data di entrata in vigore della legge siano convertiti ope legis in rapporti a tempo pieno entro una certa data (originariamente entro due anni e, dopo le successive modifiche normative, entro il 31 dicembre 2012).

Questa norma stabilendo l'obbligatoria conversione dei contratti di lavoro a tempo parziale, in precedenza stipulati, in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012, incide direttamente sulla disciplina di contratti che già esistono. La natura transitoria della disposizione in esame manifesta la sua illegittimità costituzionale, perché essa non regola, per il futuro, la possibilità o il diniego di utilizzazione di una determinata forma contrattuale, ma altera il contenuto di contratti a tempo parziale conclusi in precedenza e già in corso, in tal modo intervenendo nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, la questione avente ad oggetto l'art. 26, comma 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009, nel testo modificato dall'art. 10, comma 87, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, sollevata dal Tribunale ordinario di Trieste in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata, sicché di tale norma deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara:

- a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 8, della legge in esame;
- b) la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 7 della legge regionale .